

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2965

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati FOSCHI, FORLANI, ERMELLI CUPELLI, PICCOLI, ORCIARI, SOAVE, STEFANINI, DIGNANI GRIMALDI, AIARDI, ALESSI, ANSELMi, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BIANCO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CHIRIANO, CIAFFI, COLONI, COSTA SILVIA, FARAGUTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, LATTANZIO, LOIERO, LUSETTI, NAPOLI, PERANI, RABINO, RAUTI, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TESINI, URSO, VITI, VISCARDI, ZANIBONI, ZOPPI e ZOSO

(V. Stampato Camera n. 140)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 agosto 1991

Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dal centocinquantesimo anno dalla morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita è realizzato un progetto denominato «Leopardi nel Mondo», finalizzato:

a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audio-visive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese;

f) ad ogni altra iniziativa che si ritenga utile, a giudizio della Giunta di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. La Giunta esecutiva del Comitato Nazionale di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata «Giunta», può decidere di cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

Art. 3.

1. La Giunta gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni e ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi Leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. Le opere di carattere permanente che sono restaurate, acquistate, recuperate o donate, nel territorio del comune di Recanati o di altri comuni, restano di proprietà del comune competente per territorio, con l'obbligo della conservazione e gestione.

Art. 4.

1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale ai sensi della legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.

2. La Giunta provvederà ad assumere le necessarie iniziative ed a finanziare i progetti e i lavori, concordando con il comune di Napoli le garanzie relative alla custodia già sancite come compito del Governo dalla citata legge n. 240 del 1897.

3. La Giunta provvederà altresì al restauro della Villa delle Ginestre a Torre del Greco, d'accordo con il comune di Torre del Greco e l'università di Napoli.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi da ripartire in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1991-1993, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo».

2. Al capitolo di cui al comma 1 affluiscono anche tutti gli altri contributi, lasciti, liberalità e donazioni di beni mobili ed immobili, effettuati da singoli cittadini, enti pubblici, società, enti privati, italiani o di altra nazionalità, anche se finalizzati a singoli specifici progetti.